

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (BOLOGNA E POLI SCIENTIFICI DIDATTICI ROMAGNOLI)

INDICE GENERALE

Articolo 1 –	Definizioni
Articolo 2 –	Ricorso all'esecuzione dei lavori in economia
Articolo 3 -	Modalità di esecuzione dei lavori in economia
Articolo 4 –	Limiti di importo
Articolo 5 –	Voci di spesa
Articolo 6 –	Casi speciali di esecuzione di lavori in economia
Articolo 7 –	Modalità di affidamento tramite cottimo fiduciario
Articolo 8 –	Modalità di autorizzazione dei lavori in economia
Articolo 9 -	Requisiti degli affidatari
Articolo 10 -	Responsabile del Procedimento
Articolo 11 -	Elenchi dei fornitori
Articolo 12 –	Monitoraggio di affidamento dei lavori in economia
Articolo 13 -	Verifiche di regolare esecuzione
Articolo 14 –	Contabilità dei lavori in economia
Articolo 15 –	Rinvio a norme
Articolo 16 –	Modifiche del regolamento

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

Tipologie di lavoro:

A) MANUTENZIONE

- 1) Ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 2) Straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
- 3) Messa a norma: l'intervento mirante ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di sicurezza, agibilità, igiene ecc. anche su impulso delle Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo.

- B) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (per lavori urgenti di cui all'art. 5 co.1 lett.g): gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- C) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (per lavori urgenti di cui all'art. 5 co.1 lett.g): gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- D) NUOVA COSTRUZIONE (per lavori urgenti di cui all'art. 5 co.1 lett.g): gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- d.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
- d.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- d.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato;
- d.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- d.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- d.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- d.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
 - Responsabile del Procedimento: figura introdotta dalle leggi che indica il soggetto, individuato dal Responsabile gestionale, cui sono attribuiti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Il Responsabile del Procedimento risulta unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del lavoro.
 - Responsabile Gestionale: è identificato nella figura del Dirigente competente (AUTC/ Poli Scientifici-Didattici Romagnoli)
 - Operatore Economico: è l'imprenditore ossia la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori.

Articolo 2 – Ricorso all'esecuzione dei lavori in economia

- 1. Le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano nel rispetto dei principi generali di programmazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di Ateneo.
- 2. L'esecuzione dei lavori in economia è consentita secondo le modalità, i casi e gli importi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
- 3. Al fine di poter procedere al sistema dei lavori in economia, devono ricorrere contestualmente i seguenti requisiti, relativi a:
- limiti di importo, come determinati all'art. 4 del presente Regolamento;
- singole tipologie d'intervento, come determinate all'articolo 5 del presente Regolamento;
- 4. In ogni caso nessuna tipologia di lavoro può essere artificiosamente frazionata allo scopo di essere sottoposta alla disciplina dei lavori in economia.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia

- 1. L'esecuzione dei lavori può essere effettuata:
- mediante amministrazione diretta: i lavori vengono realizzati con materiali e mezzi propri e personale proprio. Ciò avviene nei casi in cui siano disponibili adeguate risorse interne e il metodo di acquisizione si riveli maggiormente economico;
- mediante cottimo fiduciario: l'esecuzione dei lavori avviene mediante affidamento ad operatori economici aventi i requisiti di cui al successivo articolo 9.

Articolo 4 – Limiti di importo

- 1. L'esecuzione in economia dei lavori è ammessa:
- a) per importi inferiori a euro 20.000,00 mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento di cui al successivo art. 10;
- b) per importi pari o superiori ad euro 20.000,00 e fino al limite della soglia prevista dalla normativa vigente¹, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
- 2. I suddetti limiti di importo sono da intendersi al netto dell'I.V.A di legge e delle restanti somme a disposizione.

Articolo 5 – Voci di spesa

- 1. Possono essere eseguiti in economia i lavori di seguito elencati:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

¹ La soglia per eseguire lavori in economia è attualmente pari ad euro 200.000,00.

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti, determinati dalla necessità di provvedere e certificati con apposito verbale del Responsabile del Procedimento, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo, unitamente ad apposita perizia estimativa.

Articolo 6 – Casi speciali di esecuzione di lavori in economia

- 1. Possono altresì essere eseguiti in economia, fino al limite della soglia prevista dalla normativa vigente o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, i lavori di somma urgenza che non consentono alcun indugio.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
- 3. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile Gestionale che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Articolo 7 – Modalità di affidamento tramite cottimo fiduciario

- 1. Per l'affidamento dei lavori in economia di importo inferiore a € 20.000,00 il Responsabile del Procedimento può procedere tramite affidamento diretto con emissione di buono d'ordine.
- 2. Per l'affidamento dei lavori in economia, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6 nonché di ordine diretto di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento consulta almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, richiedendo preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima, a firma del Responsabile del Procedimento, di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le categorie di opere generali e/o di opere specializzate di cui si compone il lavoro, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- 2. La richiesta dei preventivi viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, di cui al successivo articolo 10.
- 3. La valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione che opera secondo la normativa vigente. La commissione è composta dal Responsabile del Procedimento, che la presiede, e da altri due componenti afferenti al personale tecnico-amministrativo dell'Ufficio tecnico che non abbiano svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Delle operazioni viene redatto verbale.
- 4. Il Responsabile Gestionale provvederà a sottoscrivere il contratto e/o il buono d'ordine, previa attestazione della congruità tecnica da parte del Responsabile del Procedimento.
- 5. La scelta del contraente avviene in base al criterio di aggiudicazione previsto nella lettera d'invito.
- 6. I lavori, per i quali sono stati consultati almeno cinque operatori economici, sono affidati:
- a) mediante l'emissione di buono d'ordine per lavori d'importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 40.000,00:
- b) mediante contratto per lavori d'importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 200.000,00.

Tali atti devono riportare i contenuti essenziali previsti dalla lettera d'invito.

7. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile del Procedimento applica le penali, se previste, e si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e

di risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

8. Il cottimo fiduciario dovrà svolgersi sulla base degli schemi-tipo approvati dal Direttore Amministrativo o suo delegato.

Articolo 8 – Modalità di autorizzazione dei lavori in economia

- 1. I lavori in economia d'importo pari o superiore a euro 20.000,00 e fino ad euro 200.000,00 sono autorizzati dal Responsabile Gestionale mediante apposito provvedimento che riporta:
 - l'indicazione dell'opera e necessità di assicurare l'esecuzione della stessa;
 - l'indicazione della richiesta motivata del Responsabile del Procedimento e nominativo dello stesso:
 - il quadro economico dettagliato formulato secondo la normativa vigente;
 - la copertura finanziaria della spesa;
 - le modalità di affidamento dei lavori;
 - il criterio di aggiudicazione;
 - i nominativi dei progettisti ed elenco documenti di cui il progetto a base di gara si compone;
 - il nominativo del Direttore Lavori e di eventuali altre figure professionali coinvolte nella progettazione/esecuzione dei lavori.
- 2. Per i lavori in economia di importo inferiore a euro 20.000,00 il buono d'ordine assolve le funzioni di atto autorizzativo ed ordinativo della spesa.

Articolo 9 - Requisiti degli affidatari

1. Gli affidatari dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo e di qualificazione prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento

- 1. Per ogni esecuzione di lavori in economia ai sensi del presente Regolamento è individuato un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi di individuazione dell'esigenza, di affidamento ed esecuzione.
- 2. I compiti e i requisiti professionali del Responsabile del Procedimento sono individuati dalla normativa vigente.
- 3. Il nominativo del Responsabile del Procedimento deve essere menzionato nella lettera di invito o nell'ordine diretto effettuato ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. a).

Articolo 11 - Elenchi dei fornitori

- 1. Quale modalità di semplificazione delle procedure, l'Ateneo può dotarsi di elenchi di operatori economici, anche divisi per sezioni in base alle diverse categorie di lavori, costantemente aperti all'adesione degli operatori interessati.
- 2. Nella realizzazione e gestione di tali elenchi l'Ateneo è tenuto ad osservare i principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento di cui al precedente articolo 2 comma 1.
- 3. La disciplina della realizzazione e gestione degli elenchi e delle relative modalità di utilizzazione è definita con provvedimento del Responsabile Gestionale.

Articolo 12 - Monitoraggio di affidamento dei lavori in economia

- 1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, il Responsabile Gestionale (o suo delegato) presenta semestralmente una relazione alla Commissione Edilizia dell'Ateneo sugli affidamenti dei lavori in economia.
- 2. Detta relazione, che può essere realizzata anche tramite appositi report informatici, conterrà per ciascun affidatario, le seguenti indicazioni minime:
 - tipologia delle prestazioni;
 - importo totale degli affidamenti;
 - numero degli affidamenti ricevuti;
 - modalità di affidamento: diretto;
 - consultazione di cinque operatori economici con indicazione degli stessi.
 - Responsabile del Procedimento degli affidamenti.

Articolo 13 - Verifiche di regolare esecuzione

- 1. Si applica la normativa vigente in materia di certificati di regolare esecuzione e collaudi.
- 2. Per lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di apposito visto sulla fattura da liquidare o sulla contabilità finale dei lavori.
- 3. Per lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 200.000,00 il certificato di regolare esecuzione è emesso, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori, dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 14 - Contabilità dei lavori in economia

- 1. Per la contabilità dei lavori in economia si osservano le norme vigenti
- 2. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentita una contabilità semplificata mediante emissione di fattura con prezzi unitari e misure esposte.

Fino al suddetto importo il pagamento del corrispettivo potrà avvenire in un'unica soluzione, previa attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 13 co. 2 e il positivo espletamento delle verifiche di legge in capo all'operatore economico affidatario del buono d'ordine ad opera del Responsabile del Procedimento.

3. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 è obbligatorio redigere la contabilità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 15 – Rinvio a norme

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa richiamo alla normativa vigente in materia di lavori in economia.

Articolo 16 - Modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente modificato dal momento dell'entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta.